

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” oppure “CTS”) e successive modifiche, un’Associazione denominata

“COMPAGNIA TEATRALE LA STRANA FAMIGLIA APS”.

2. L’Associazione ha sede legale in Cosenza alla Via Fratelli Sprovieri n. 14.

3. L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L’Associazione opera e collabora in ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 2 – Finalità

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell’art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionar-

si, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Soci diritti e doveri

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

2. I soci saranno classificati in due distinte categorie

- Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo;
- Soci Ordinari: sono coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione.

Tutti i soci, fondatori o ordinari hanno gli stessi identici diritti e doveri, per cui la denominazione "Socio Fondatore" si limita al solo mantenimento della memoria storica dell'associazione e non attribuisce alcun vantaggio o prerogativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (sette).

4. L'ammissione, entro sessanta giorni dalla domanda, può essere accettata o rifiutata dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera consiliare e la relativa iscrizione nel libro soci.

6. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione

e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale, senza necessità di specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

7. I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione e partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione negli orari prestabiliti;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

8. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 60 giorni, in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

9. I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Di-

rettivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività;

d) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

10. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

11. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

12. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti;
- mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentarie;
- quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- comportamento scorretto;
- quando il socio commette atti illegali.

13. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e con effetto immediato.

14. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità ad alcun titolo.

15. Le attività svolte dai soci e dagli amministratori in favore e per conto dell'Associazione sono effettuate, salvo i rimborsi spese ed a meno di diversa delibera assembleare adottata nel rispetto della normativa vigente, a titolo gra-

tuito e di liberalità.

Articolo 5 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 CTS e successive modificazioni.
4. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività a favore dell'Associazione.
5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli asso-

ciati.

Articolo 7 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (eventuale).

Articolo 8 – Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Allorché l'assemblea è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o posta elettronica ordinaria o consegna di raccomandata a mano e, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Previa apposita decisione del Consiglio Direttivo, le riunioni dell'assemblea possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
7. I soci minorenni partecipano all'assemblea con diritto di parola ma non di voto; essi vengono rappresentati nell'esercizio del diritto di voto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
8. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
9. I componenti del Consiglio Direttivo, i dipendenti, i collaboratori e i componenti dell'organo di controllo non possono ricevere delega da parte degli associati.
10. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli aventi

diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti, in proprio o per delega, i 2/3 degli aventi diritto al voto.

11. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega; per quella straordinaria, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

12. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

13. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

15. L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

17. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere il Presidente;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

18. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;

ne dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scelti in maggioranza tra i soci; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Vicepresidente, scelto tra i consiglieri eletti dall'assemblea, al quale viene affidata la responsabilità di specifici ambiti di attività di cui, periodicamente, verrà resa informativa al Consiglio stesso. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

4. La convocazione della riunione viene effettuata, entro i tre giorni antecedenti, a mezzo posta elettronica ordinaria, con indicazione della data, del luogo e degli argomenti da trattare.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Di norma, si procede per alzata di mano e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; qualora il Consiglio dovesse optare per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

9. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario dell'Associazione. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

10. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le finalità dell'Associazione e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- nominare l'eventuale Vice Presidente;
- nominare segretario e tesoriere
- decidere in merito alle domande di ammissione all'Associazione;
- redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- stabilire la modalità di tenuta, in presenza o attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, delle riunioni del Consiglio Direttivo e del-

l'assemblea;

- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- decidere in merito alla quota d'iscrizione ed alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione dei soci che si dovessero rendere necessari;
- tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del CTS;
- affidare ai consiglieri deleghe per lo svolgimento di specifiche attività associative.
- la possibilità di istituire comitati tecnici e/o di studio, anche in relazione a specifici progetti, definirne i compiti ed eventuali rimborsi e/o compensi a favore dei componenti.

11. Il Consiglio Direttivo rimane in carica un triennio ed i consiglieri possono essere rieletti.

12. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso di un esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri in numero tale da non superare la metà di essi, il Consiglio proseguirà nello svolgimento delle proprie funzioni fino alla prima assemblea utile che sarà chiamata ad eleggere i consiglieri mancanti.

13. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14. Il Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

15. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 10 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ad egli è attribuita l'ordinaria amministrazione.

2. Il Presidente rimane in carica un triennio e può essere rieletto.

3. Sono compiti del Presidente:

- sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
- convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
- convocare, verificare la regolare costituzione dell'assemblea e presiederla.

4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere autonomamente nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile e, comunque, entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

6. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo – fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 4. e 5. - dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea che sarà chiamata ad eleggere il nuovo Presidente.

Articolo 11 – Segretario e Tesoriere

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina, tra i consiglieri eletti, il Segretario dell'Associazione i cui compiti sono quelli di dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigere i verbali delle riunioni ed attendere alla corrispondenza.

2. Il Consiglio, inoltre, su proposta del Presidente nomina, tra i consiglieri eletti, un Tesoriere i cui compiti sono quelli di curare l'amministrazione dell'Associazione, tenere i libri contabili, il registro di prima nota di cassa, nonché curare le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Segretario riferisce direttamente al Presidente mentre il Tesoriere riferisce al Presidente oppure, se nominato, al Vicepresidente.

Articolo 12 – Organo di Controllo

1. L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del CTS.

2. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Articolo 13 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 14 - Bilancio o rendiconto annuale

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, firmato dal Presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'Associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del CTS.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

ART. 15 - Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora l'associazione sarà tenuta a costituirne uno.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell'associazione.

Articolo 16 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote di iscrizione versata dai soci all'ammissione;
- quote associative annuali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
- quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
- proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all'art. 6 del CTS;
- contributi pubblici e privati;
- lasciti, donazioni o devoluzioni in natura di beni mobili o immobili;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dai beni di proprietà dell'Associazione;
- attività di raccolta fondi svolta in conformità all'art. 7 del CTS.

2. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 17 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, titolo I, del

presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 19 - Norma transitoria

1. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:

Carpino Davide, Grillo Silvana, Favretto Artemio-Francesco, D'Acri Valentina, Giordano Alessandro, Carpio Vincenza, Grillo Laura, Luigi De Santis Notaio